



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STAC DI CALTANISSETTA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | GENNARO | IGNAZIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PALERMO | RAFFAELE ALBINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | SANFILIPPO | ROSARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3452/14
depositato il 20/05/2014

- avverso la sentenza n. 534/3/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
CALTANISSETTA
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

COCCHIARA PIETRO
C/ STUDIO ASSOCIATO SORRENTINO ZI AGRIGENTO
C/DA SAN BENEDETTO 92100 AGRIGENTO AG

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQ03C401286/2011 IRES-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQ03C401286/2011 IVA-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQ03C401286/2011 IRAP 2006

SEZIONE

N° 21

REQ.GENERALE

N° 3452/14

UDIENZA DEL

23/02/2015 ore 12:00

SENTENZA

N°

2214/21/2015

PRONUNCIATA IL:

23/02/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/31/2015

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ██████████ proponeva opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta avverso un avviso di accertamento (meglio distinto in atti) con il quale l'Amministrazione Finanziaria rilevava che a seguito di indagini finanziarie era risultato che la stessa società aveva effettuato sui propri conti correnti versamenti in contante di ammontare superiore agli importi risultanti dagli incassi.

La società ricorrente chiedeva quindi che venisse dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sezione III, con sentenza n. 534/03/13 del 17 ottobre 2013, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente alle spese di quel grado di giudizio.

A sostegno della propria decisione i primi giudici argomentavano l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente riguardanti: il difetto di legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato; la mancata allegazione all'atto impugnato dell'autorizzazione alle indagini bancarie; il difetto di motivazione dell'atto impugnato; l'infondatezza dell'avviso di accertamento; l'infondatezza dell'avviso di accertamento nella parte in cui lo stesso non ha tenuto conto in deduzione dei maggiori ricavi; la illegittima irrogazione delle sanzioni.

I primi giudici ritenevano infondati tutti i su esposti motivi e pertanto rigettavano il gravame.

La società contribuente ha quindi impugnato la sentenza di che trattasi dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale, chiedendone la riforma.

La società eccepisce: la illegittimità della decisione dei primi giudici stante l'omessa previa notifica al contribuente del provvedimento autorizzativo all'espletamento delle indagini bancarie; il difetto di motivazione; il difetto di motivazione del provvedimento originariamente impugnato; l'infondatezza della pretesa; la violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (prot. 2014/20182) difendendo la legittimità del proprio originario provvedimento, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con memoria illustrativa depositata dell'11 febbraio 2015 la parte contribuente ha ribadito le argomentazioni già esposte ed insistendo



nelle conclusioni come dagli atti introduttivi di questo grado di giudizio.

La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questo collegio nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, nei termini di cui alla motivazione che segue, e meritevole di accoglimento.

Con quattro distinti motivi di appello la società contribuente ha contestato la legittimità della sentenza di prime cure.

Con il primo motivo l'appellante ha contestualmente eccepito:


la illegittimità della decisione stante l'omessa previa notifica al contribuente del provvedimento autorizzativo alle indagini bancarie; nonché il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Il motivo è infondato.

Questo Giudice ritiene di dover richiamare gli insegnamenti del Supremo Collegio il quale ha statuito che "L'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972 attualmente in vigore subordina la legittimità delle indagini bancarie all'esistenza dell'autorizzazione e non anche della esibizione all'interessato allegandola o includendola nell'avviso di accertamento; né dagli art. 6 e 12 l. 212/2000 emerge che i risultati delle indagini bancarie siano da considerarsi nulli in caso di mancata esibizione dell'autorizzazione al contribuente. (Cassazione civile, sez. trib., 15/06/2007, n. 14023).

Con il secondo motivo di appello il contribuente ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui non sarebbe stato assolto il "principio" (rectius obbligo) della motivazione nell'avviso di accertamento, non essendo il nomen iuris, attribuito all'Ufficio consono alla realtà fattuale e giuridica dell'imposizione.

Il motivo è infondato.

Sul punto questo collegio ritiene di dover richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte la quale su una fattispecie analoga ha statuito che "Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio di impugnazione dell'atto, se preclude all'Ufficio finanziario di porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non esclude che il giudice, trovandosi in presenza di un'errata indicazione di una categoria reddituale nell'avviso di accertamento, possa pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della fonte di produzione della ricchezza, non incidendo tale operazione sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e, più in particolare, sugli



9

elementi fattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento sul presupposto dell'erronea classificazione di un reddito da sublocazione fra i redditi da fabbricati, piuttosto che procedere ad inquadrarlo nella categoria residuale dei redditi diversi, indicata nell'art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). (Cassazione civile, sez. trib., 13/05/2011, n. 10585).

Con il terzo motivo di impugnazione il contribuente ha contestato la legittimità della sentenza di primo grado per l'errore commesso dai primi giudici con riguardo alla ritenuta fondatezza nel merito della pretesa tributaria. Il motivo è fondato.

Questo collegio ritiene di non poter condividere le argomentazioni che sul punto hanno indotto i giudici di primo grado a rigettare il ricorso della società contribuente.


Ed infatti: i primi giudici nel motivare la propria decisione hanno argomentato che *"... qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio Finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del DPR 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a quelle imponibili e fomendo, a tal fine una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea ai fatti imponibili..."*

Osserva il Collegio che dall'esame della documentazione versata agli atti del Giudizio sin dal primo grado, emerge che l'appellante ha evidenziato dei prospetti suddivisi per i mesi nei quali i versamenti sono ritenuti non giustificati, evidenziando, però, le disponibilità generate dai saldi di cassa nei mesi immediatamente precedenti e segnatamente al 31 gennaio 2006; al 31 agosto 2006; al 30 settembre 2006 ed al 31 ottobre 2006.

Rileva il Collegio che i versamenti in parola vengono supportati da una giustificazione documentale idonea a vincere la presunzione richiamata dall'Amministrazione Finanziaria a sostegno della propria pretesa tributaria.

In tal modo, il collegio ritiene che la parte contribuente abbia assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, mentre da parte dell'Amministrazione non sono stati adottati ulteriori elementi a sostegno della propria pretesa.

Ritiene il Collegio di dover richiamare sul punto gli arresti della suprema Corte la quale ha statuito che *" i giudici tributari devono*



R

esaminare analiticamente le giustificazioni proposte per ciascun movimento bancario e valutare la relativa prova, eventualmente scorporando le poste per le quali dovesse ritenersi idonea prova fornita dal Contribuente.. (Cassazione sez. Tributaria 16 ottobre 2009 n. 21975).

Con il quarto motivo di appello il contribuente ha eccepito la violazione del principio della capacità contributiva (art. 53 Costituzione).

Il motivo in esame è fondato.

Ritiene il collegio di dover condividere, sul punto, le argomentazioni opposte dalla parte appellante.

Ed infatti, in applicazione degli elementari principi, desumibili anche dalla scienza comune, i primi giudici avrebbero dovuto calcolare e quindi detrarre i costi dai quali vengono generati i ricavi: se vi è un ricavo deve necessariamente sussistere un costo.

Tale omissione determina un non corretto valore posto alla base della valutazione della "capacità contributiva" della società da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

L'accoglimento dei superiori motivi di appello (nn. 3 e 4), destabilizzano l'attendibilità dell'originario provvedimento impositivo e della relativa pretesa, inficiandone la legittimità.

Per i superiori motivi l'appello merita accoglimento, per quanto di ragione, come meglio esposto nelle motivazioni che precedono e per l'effetto l'originario atto impugnato va annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione appellata alle spese di primo grado di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tre mila/00) oltre accessori di legge.

Caltanissetta, 23 febbraio 2015



IL PRESIDENTE ESTENSORE

Ignazio Gennaro